

## Art. 41

1. L'iniziativa economica privata **è libera**<sup>1</sup>.
2. Non può svolgersi **in contrasto**<sup>2</sup> con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
3. La legge determina i **programmi e i controlli**<sup>3</sup> opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

---

<sup>1</sup> Purché non contrasti i diritti fondamentali stabiliti dai molteplici articoli precedenti di cui, principalmente, al titolo I (si veda il comma successivo del presente articolo).

<sup>2</sup> Si notino gli incidenti, anche mortali, cui soggetti i lavoratori per mancanza di applicazione o di osservanza delle leggi volte a garantire la sicurezza sul lavoro. Si noti la schiavitù cui soggetti molti lavoratori dovuta ad un posto di lavoro scarsamente retribuito (si veda l'art. 36) in funzione dell'indebitamento spesso imposto. Il tutto strettamente correlato alla dignità umana.

<sup>3</sup> Non è sufficiente determinare alcunché, con legge, se poi queste non vengono applicate e rispettate.